

Pubblicato il 08/09/2017

N. 00544/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00932/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2017, proposto da:

rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Paolini, con
domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Indipendenza 10;

contro

Ateneo Internazionale Università per Stranieri di Siena non costituito in
giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi
Siena per Stranieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze,
via degli Arazzieri, 4;

nei confronti di

.....i non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale della seduta del 10 maggio 2017 del Consiglio Plenario del
Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca dell'Università per

Stranieri i Siena con cui è stata approvata l'assegnazione degli incarichi esterni per l'anno 2017/2018, in particolare per il Corso di Laurea in mediazione linguistica e culturale, Insegnamento IUS/07 Diritto del Lavoro, affidando tale incarico al dott. _____;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché allo stato incognito, tra cui, in particolare, il verbale della Giunta del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca dell'Università per Stranieri di Siena del 10 maggio 2017 con cui la Giunta ha proposto di affidare il contratto di insegnamento di Diritto del lavoro al dott. _____;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Siena per Stranieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad un primo esame proprio della fase cautelare appare sussistere il requisito del fumus, considerando che nella valutazione dei titoli appare non rispettato il criterio relativo alla maggior o minor attinenza rispetto alle "tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto dell'incarico", circostanza quest'ultima che appare suscettibile di determinare il venire in

essere di profili tipici dell'eccesso di potere dell'irragionevolezza e della contraddittorietà della valutazione;

Rilevato come appare sussistere anche il pericolo di un danno grave e irreparabile considerando che l'inizio del corso relativo all'incarico di cui si controverte è previsto per il 1° Ottobre 2017;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare e per la sospensione dei provvedimenti ora impugnati, compensando le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima),
Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende i provvedimenti ora impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 31 gennaio 2018;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE
Saverio Romano

IL SEGRETARIO

